

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3278

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

e col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1998

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 4
Scambio di note	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in oggetto, raggiunto dopo molti anni di negoziato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, permette, sulla base della reciprocità, lo svolgimento di una attività lavorativa retribuita subordinata ai congiunti del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari nonché presso le Organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi.

In considerazione dell'assenza nella legislazione italiana sul lavoro di norme applicabili al caso concreto, è stato concordato e formalizzato un testo che, da un lato, è redatto in conformità alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, e dall'altro, ha conseguito il concerto interministeriale necessario per dare efficace attuazione alle disposizioni previste.

Beneficiari dell'Accordo sono i coniugi ed i figli non sposati: per quanto attiene a questi ultimi, essi dovranno avere età compresa tra i 18 ed i 21 anni. Tale limite può essere elevato a 23 anni in caso di frequenza a tempo pieno di corsi di studio di livello terziario; non vi è limite d'età per i figli, sempre non sposati, affetti da invalidità fisica o psichica.

Le persone di cui sopra, dopo aver ottenuto l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa subordinata attraverso una spe-

ciale procedura concordata, saranno assoggettate - ove ad esse applicabile - alla normativa vigente nel Paese ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, nonché di riconoscimento e di equipollenza dei titoli di studio e di abilitazioni professionali. L'autorizzazione al lavoro rimane comunque subordinata alla condizione che l'impiego richiesto non sia riservato per legge ai cittadini dello Stato ricevente e che l'interessato non vi abbia lavorato illegalmente. L'autorizzazione può anche essere negata per coloro che abbiano commesso violazioni alle leggi dello Stato ricevente o, infine, per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Per la categoria dei congiunti del personale diplomatico e consolare sono state previste nell'Accordo specifiche disposizioni in tema di immunità dalla giurisdizione penale. La rinuncia a tali immunità dalla giurisdizione penale per i congiunti occupati in attività lavorativa è rimessa ad una eventuale decisione specifica, caso per caso, dello Stato accreditante.

L'Accordo entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni ed avrà durata indeterminata, salva la facoltà di recesso di ognuna delle Parti con preavviso di dodici mesi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per consentire lo svolgimento di attività lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di note di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello stesso Scambio di note.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SCAMBIO DI NOTE

No. 388

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to acknowledge receipt of the note of the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic concerning a bilateral work agreement, relating to the employment of dependents of diplomatic agents, consular personnel and administrative and technical staff sent officially by both governments, of the following contents:

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Embassy of the United States of America and has the honor to inform that the Government of the Italian Republic, in the spirit of genuine cooperation that characterizes the relations between the two countries, would agree to sign a bilateral work agreement relating to the employment of dependents of diplomatic agents, consular personnel and administrative and technical staff sent officially by both government.

To this end, the Ministry of Foreign Affairs proposes the following text:

1. Dependents of diplomatic agents, consular personnel and administrative and technical staff sent officially by the Government of the United States to serve in Italy at the Embassy, Consular Offices and missions to international organizations and dependents of diplomatic agents, consular personnel and administrative and technical staff sent officially by the Government of the Republic of Italy to serve in the United States at the Embassy, Consular Offices and missions to international organizations shall be authorized - on the basis of reciprocity and under the conditions set forth below - to be employed in the receiving country except as noted in paragraph 7.

2. The provisions contained in this agreement shall be applied to the following categories of dependents:

- a) spouses;
- b) unmarried children between the ages of 18 and 21;
- c) unmarried children between the ages of 18 and 23 who are in full time attendance at a post-secondary educational institution;
- d) unmarried children who are physically or mentally disabled.

3. Procedures for granting employment authorization to dependents are as follows:

In Italy the Embassy of the United States in Rome will send the Office of Diplomatic Protocol of the Italian Republic, by diplomatic note, the name of the person, currently in Italy, who has received an acceptable work offer. The Office of Diplomatic Protocol of the Italian Republic will then provide a written approval for the initiation of the enrollment of the dependent on the employment lists in the district labor Office, where documentation about the job has been submitted. Subsequently, the employer may hire the dependent directly, informing the provincial labor Office within the period required by current legislation. The employer will then apply for a Labor Book from the Labor Inspectorate of the relevant area.

In the United States, the Italian Embassy in Washington, D.C., must make an official request to the Office of Protocol at the Department of State for employment authorization in the United States. Upon presentation of an offer of employment, the documentation necessary for acceptance of the job in the United States will be given to the person in question after completion of the processing of the request and verification that the individual is a dependent of an official employee of the Italian government.

4. Persons referred to in paragraph 2 who have obtained employment authorization shall be subject, where applicable, to the existing fiscal, social security and employment legislation in the receiving country including legislation governing the recognition and equivalency of scholastic degrees and professional qualifications.

The foregoing is without prejudice to the exceptions concerning insurance obligations provided by Article 7 of the Italian-American Social Security Agreement of May 23, 1973, to the extent applicable to cases falling under this article.

5. Should the individuals in question (referred to in paragraph 2) enjoy immunity from the jurisdiction of the receiving State in accordance with article 31 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Convention on Privileges and Immunities of the United Nations or any other international agreement, it is agreed that immunity from civil and administrative jurisdiction and from the execution of civil or administrative orders or measures shall not be enjoyed for an act in the performance of such employment and with respect to matters related to such employment. If a competent judicial authority would prosecute a person mentioned in paragraph 2 for an act in the performance of such employment but for the individual's

immunity, the receiving State may request a waiver of the individual's immunity. The sending State shall give the request for waiver serious consideration.

6. Employment authorization shall be granted for a period not to exceed the duration of the accredited family member's official assignment.

7. Employment authorization shall always be subject to the condition that the requested position is not reserved by law to citizens of the receiving country. Authorization will not be granted to persons who have worked illegally in the receiving country or who have violated its fiscal or social security laws and regulations. Furthermore, authorization may be denied for reasons of national security.

8. Employment authorization shall not lead to changes in the family member's "status" relative to laws governing his domicile in accordance with international conventions regulating diplomatic and consular relations.

Should the above be acceptable to the Embassy of the United States of America, the Ministry of Foreign Affairs proposes that this note together with the Embassy's note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force upon receipt of final notification that all formalities by the respective countries' institutions have been fulfilled.

The duration of the agreement shall be indefinite with the option of withdrawal by each party with a 12 month written advance notice.

The Ministry of Foreign Affairs takes this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.

The Embassy of the United States of America agrees with the contents of the above mentioned note and takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.

Embassy of the United States of America,

Rome,

- June 9th 1997

To the Ministry of Foreign Affairs
of the Italian Republic

TRADUZIONE

N. 388

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana relativa all'accordo bilaterale sull'attività lavorativa dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi, il cui testo è il seguente.

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di fattiva collaborazione che caratterizza i rapporti fra i due Paesi, intenderebbe sottoscrivere un accordo bilaterale allo scopo di permettere una attività lavorativa ai familiari a carico del Personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi.

Il Ministero degli Affari Esteri a questo proposito propone il seguente testo:

1. I familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dal Governo della Repubblica Italiana a prestare servizio negli Stati Uniti d'America presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali ed i familiari a carico del personale ufficialmente inviato dal Governo degli Stati Uniti a prestare servizio in Italia presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali saranno autorizzati - su base di reciprocità ed alle condizioni appresso indicate - a svolgere un'attività lavorativa subordinata nel Paese ricevente, salvo quanto previsto al punto 7.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle seguenti categorie di familiari a carico:

- a) coniugi;
- b) figli non sposati di età compresa tra 18 e 21 anni;
- c) figli non sposati di età compresa tra 18 e 23 anni che frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;
- d) figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

3. Le procedure per l'autorizzazione al lavoro dei familiari a carico saranno le seguenti:

In Italia l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma dovrà segnalare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con nota verbale il nominativo della persona, presente in Italia, che ha ricevuto un'offerta di lavoro subordinato alla quale intende corrispondere. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare a carico, nelle liste di collocamento presso la Sezione Circostrizionale, previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente il datore di lavoro, richiamandosi all'accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro dovrà rivolgersi altresì all'Ispettorato del lavoro competente per territorio per richiedere il libretto di lavoro del dipendente.

Negli Stati Uniti l'Ambasciata Italiana a Washington dovrà rivolgere una richiesta ufficiale all'Ufficio del Protocollo del Dipartimento di Stato per l'autorizzazione al lavoro negli Stati Uniti. La documentazione necessaria per l'accettazione di un impiego negli Stati Uniti verrà fornita alla persona in questione, dietro presentazione di un'offerta di lavoro, una volta completato l'esame di tale richiesta e verificato che si tratti di un familiare a carico di un dipendente ufficialmente accreditato dal governo italiano.

4. Le persone di cui al punto 2, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa subordinata, saranno assoggettate, ove ad esse applicabile, alla normativa vigente nel Paese ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, nonché di riconoscimento e di equipollenza di titoli di studio e di abilitazioni professionali.

Sono fatte salve le esenzioni in materia di assoggettamento all'obbligo assicurativo previste all'art. 7 dell'Accordo di sicurezza sociale italo-statunitense del 23 Maggio 1973, in quanto applicabili alle fattispecie contemplate dal presente articolo.

5. Qualora le persone di cui al punto 2 godano delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente in base all'art. 31 della Convenzione di Vienna, alla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, e ad ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dalla esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile ed amministrativo siano escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa ed alle questioni derivanti dalla medesima. Qualora l'autorità giudiziaria competente intentasse azione giudiziaria nei confronti di una delle persone di cui al punto 2 per un atto compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa ma coperto da immunità, il Paese ricevente può richiedere l'esenzione dall'immunità. Il Paese di origine darà seria considerazione a tale richiesta.

6. L'autorizzazione al lavoro sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del dipendente accreditato.

7. L'autorizzazione al lavoro è in ogni caso subordinata alla condizione che l'impiego richiesto non sia riservato per legge ai cittadini del Paese ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nel Paese ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

8. L'autorizzazione al lavoro non comporterà variazioni dello "status" del familiare per quanto concerne le norme che regolano il domicilio ai sensi delle Convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche e consolari."

Il Ministero degli Affari Esteri propone, ove l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America concordi con quanto precede, che la presente nota e quella di risposta di codesta Rappresentanza costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Tale accordo avrà durata indeterminata salva la facoltà di recesso di ognuna delle parti con preavviso scritto di 12 mesi.

L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America concorda sul contenuto della nota summenzionata e coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione

Ambasciata degli Stati Uniti d'America,

(F.to: Amb R. Bartholomew)

Roma, 9 giugno 1997

Al Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana



Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di informare che il Governo della Repubblica Italiana, nello spirito di fattiva collaborazione che caratterizza i rapporti fra i due Paesi, intenderebbe sottoscrivere un accordo bilaterale allo scopo di permettere una attività lavorativa ai familiari a carico del Personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dai rispettivi Governi.

Il Ministero degli Affari Esteri a questo proposito propone il seguente testo:

1. I familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo ufficialmente inviato dal Governo della Repubblica Italiana a prestare servizio negli Stati Uniti d'America presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali ed i familiari a carico del personale ufficialmente inviato dal Governo degli Stati Uniti a prestare servizio in Italia presso l'Ambasciata, gli Uffici Consolari e le Organizzazioni Internazionali saranno autorizzati - su base di reciprocità ed alle condizioni appresso indicate - a svolgere un'attività lavorativa subordinata nel Paese ricevente, salvo quanto previsto al punto 7.

2. Le disposizioni del presente accordo si applicano alle seguenti categorie di familiari a carico:

- a) coniugi;
- b) figli non sposati di età compresa tra 18 e 21 anni;
- c) figli non sposati di età compresa tra 18 e 23 anni che frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;
- d) figli non sposati affetti da invalidità fisica o psichica.

3. Le procedure per l'autorizzazione al lavoro dei familiari a carico saranno le seguenti:



Ministero degli Affari Esteri

In Italia l'Ambasciata degli Stati Uniti a Roma dovrà segnalare al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica con nota verbale il nominativo della persona, presente in Italia, che ha ricevuto un'offerta di lavoro subordinato alla quale intende corrispondere. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione all'iscrizione del familiare a carico, nelle liste di collocamento presso la Sezione Circostrizionale, previa presentazione della documentazione riguardante la qualifica dichiarata. Successivamente il datore di lavoro, richiamandosi all'accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro dovrà rivolgersi altresì all'Ispettorato del lavoro competente per territorio per richiedere il libretto di lavoro del dipendente.

Negli Stati Uniti l'Ambasciata Italiana a Washington dovrà rivolgere una richiesta ufficiale all'Ufficio del Protocollo del Dipartimento di Stato per l'autorizzazione al lavoro negli Stati Uniti. La documentazione necessaria per l'accettazione di un impiego negli Stati Uniti verrà fornita alla persona in questione, dietro presentazione di un'offerta di lavoro, una volta completato l'esame di tale richiesta e verificato che si tratti di un familiare a carico di un dipendente ufficialmente accreditato dal governo italiano.

4. Le persone di cui al punto 2, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa subordinata, saranno assoggettate, ove ad esse applicabile, alla normativa vigente nel Paese ricevente in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, nonché di riconoscimento e di equipollenza di titoli di studio e di abilitazioni professionali.

Sono fatte salve le esenzioni in materia di assoggettamento all'obbligo assicurativo previste all'art. 7 dell'Accordo di sicurezza sociale italo-statunitense del 23 Maggio 1973, in quanto applicabili alle fattispecie contemplate dal presente articolo.



Ministero degli Affari Esteri

5. Qualora le persone di cui al punto 2 godano delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente in base all'art. 31 della Convenzione di Vienna, alla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, e ad ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dalla esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile ed amministrativo siano escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa ed alle questioni derivanti dalla medesima. Qualora l'autorità giudiziaria competente intentasse azione giudiziaria nei confronti di una delle persone di cui al punto 2 per un atto compiuto nell'esercizio dell'attività lavorativa ma coperto da immunità, il Paese ricevente può richiedere l'esenzione dall'immunità. Il Paese di origine darà seria considerazione a tale richiesta.

6. L'autorizzazione al lavoro sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del dipendente accreditato.

7. L'autorizzazione al lavoro è in ogni caso subordinata alla condizione che l'impiego richiesto non sia riservato per legge ai cittadini del Paese ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nel Paese ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

8. L'autorizzazione al lavoro non comporterà variazioni dello "status" del familiare per quanto concerne le norme che regolano il domicilio ai sensi delle Convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche e consolari."

Il Ministero degli Affari Esteri propone, ove l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America concordi con quanto precede, che la presente nota e quella di risposta di codesta Rappresentanza costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore al momento dell'ultima notifica dell'avvenuto adempimento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Tale accordo avrà durata indeterminata salva la facoltà di recesso di ognuna delle parti con preavviso scritto di 12 mesi.



Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America gli atti della sua più alta considerazione.

Roma li,

9 giugno 1957

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. ...'.

AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
R O M A